



COMUNE DI FAENZA

SETTORE LEGALE E AFFARI ISTITUZIONALI

REALIZZAZIONE GIORNALE PERIODICO COMUNALE PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017

DISCIPLINARE DELLA CONCESSIONE

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 - Oggetto | 2 |
| Art. 2 - Consegna bozze e spedizione | 2 |
| Art. 3 - Raccolta ed inserimento inserzioni pubblicitarie | 3 |
| Art. 4 - Subcontratto e cessione del contratto | 3 |
| Art. 5 - Durata | 3 |
| Art. 6 - Corrispettivi | 4 |
| Art. 7 - Penalità | 4 |
| Art. 8 - Risoluzione del contratto | 4 |
| Art. 9 - Cauzione | 4 |
| Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari | 4 |
| Art. 11 - Obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 | 5 |
| Art. 12 - Riservatezza dei dati | 6 |
| Art. 13 - Controversie | 6 |
| Art. 14 - Rinvio | 6 |

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente disciplinare disciplina la realizzazione del periodico "Faenza e mi Paes" per il triennio 2015-2017, con l'edizione di 1 numero nel 2015, 5 numeri nel 2016 e 5 numeri nel 2017, per 26.600 copie a numero, con una tiratura complessiva di 292.600 copie, con le seguenti caratteristiche tecniche:
 - formato: da un minimo di cm 21x29,7 (misura corrispondente ad un foglio A/4) ad un massimo di cm 29,7x42 (misura corrispondente ad un foglio A/3);
 - carta: riciclata da 115 gr/mq;
 - foto: a colori, fino ad un massimo di 40 più copertina a numero;
 - numero pagine: minimo di 24 pagine a numero per garantire la comunicazione istituzionale periodica.
 - stampa: in quadricromia;
 - confezione: con punto metallico o semplice piegatura;
 - grafica: un progetto grafico coerente con il profilo istituzionale del periodico e con la propria storia grafica (il modello in PDF del giornale è consultabile come campione sul sito <http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Faenza-e-mi-Paes>);
 - imbustamento con cellophan del giornale (incellophanatura del giornale): effettuata dal fornitore per ogni uscita (26.600 copie);
 - diffusione del giornale: spedizione di ogni numero del giornale (con spese a carico dell'operatore economico) a tutti i nuclei familiari faentini e agli esercizi pubblici (circoli, bar...), preferibilmente con spedizione in abbonamento postale con Poste Italiane Spa o mediante consegna all'indirizzo da parte di corrieri qualificati;
 - consegna, all'uscita di ogni numero, di n. 100 copie al Comune;
 - periodo di uscita: indicativamente, a fine gennaio, metà aprile, metà giugno, inizio ottobre e inizio dicembre. Le date verranno definite anno per anno, tenendo conto anche delle norme di legge che regolano le campagne elettorali durante le elezioni politiche e amministrative.
2. Il servizio deve essere espletato dal concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente disciplinare e dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2 - Consegna bozze e spedizione

1. Il concessionario provvederà puntualmente e direttamente a ritirare e consegnare i materiali (testi e immagini), la 1^a e la 2^a bozza, la cianografica e quant'altro necessario alla produzione del periodico presso gli uffici comunali di piazza del Popolo, 31.
2. Il concessionario provvederà a consegnare le copie, già pronte per la spedizione in tutto il territorio comunale, presso l'azienda postale distributrice o il corriere; le copie alle ditte inserzioniste della pubblicazione devono essere recapitate presso la loro sede anche se fuori dal territorio comunale.
3. Il concessionario dovrà inoltre inviare, a proprie spese ed entro i termini di legge, le copie che la legge stessa prevede siano inviate ad enti ed istituzioni.
4. Il Comune provvederà a fornire i materiali (testi e immagini) necessari per la realizzazione di ciascun numero almeno 15 giorni prima della data di uscita, secondo il calendario definito dalla Amministrazione Comunale; in casi di urgenza per sopravvenuti eventi o disposizioni normative, il termine potrà essere ridotto previa comunicazione formale dell'ente al concessionario.
5. Il concessionario provvederà, per ciascun numero del periodico, alla realizzazione di fotocomposizione, stampa, confezione e consegna per la spedizione, nel rispetto del calendario annuale di uscite del periodico.

6. In caso di ritardo nella consegna dei materiali (testi e immagini) da parte dell'Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà comunque provvedere a quanto previsto al comma precedente nel termine di 15 giorni dalla data di consegna.
7. Il concessionario dovrà inoltre consegnare all'Ente copia elettronica in formato "pdf" di ogni numero del periodico, pubblicità escluse, negli stessi termini di cui sopra, per il caricamento dello stesso numero sul sito web dell'Ente.

Art. 3 - Raccolta ed inserimento inserzioni pubblicitarie

1. Il concessionario provvederà alla raccolta delle inserzioni pubblicitarie per ogni numero del giornale;
2. Le entrate ricavate dalla vendita degli spazi pubblicitari saranno incassate per intero dal concessionario stesso.
3. Lo spazio occupato dalla pubblicità nel periodico dovrà essere, per ogni numero, non superiore alla percentuale stabilita nell'offerta, che non potrà essere superiore **al 56%** dello spazio totale disponibile (nell'attuale progetto grafico e relativa impaginazione, lo spazio occupato è pari al **40,6%**); le inserzioni pubblicitarie vanno inserite nelle pagine del periodico tenendo conto della percentuale complessiva dell'offerta.
4. Il concessionario è autorizzato alla produzione di un massimo di nr.2 allegati pubblicitari per anno composto da un massimo di nr.4 pagine, il cui costo è interamente a spese del concessionario medesimo e che non concorrono al limite del 56%.

Art. 4 - Subcontratto e cessione del contratto

1. Il concessionario, con le modalità espresse dalla legge, può affidare a terzi i servizi compresi nella concessione quali:
 - a. servizi di stampa;
 - b. servizio di impaginazione;
 - c. servizi di imbustamento, spedizione/distribuzione e consegna.

In ottemperanza all'art. 3, co. 9, della Legge n. 136/2010, il Comune di Faenza è tenuto a verificare che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente concessione sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

L'espressione "filiera delle imprese", in conformità all'art. 6, co. 3, D.L. n. 187/2010, si intende riferita ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto.

Prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni o attività oggetto del subcontratto, il concessionario dovrà depositare presso il Comune di Faenza il subcontratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, co. 9, della L. n. 136/2010.

Il concessionario o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010, si obbliga a dare immediata comunicazione al Comune di Faenza e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Comune.

2. E' vietata la cessione del contratto.

Art. 5 - Durata

1. Il contratto che si andrà a stipulare ha ad oggetto la realizzazione del periodico "Faenza e mi paes" per 5 numeri annui, secondo le indicazioni e le caratteristiche di cui al presente disciplinare e di cui all'offerta allegata, da effettuarsi nel periodo 01.11.2015 - 31.12.2017, Pertanto saranno previsti 1 numero nel 2015, 5 numeri per l'anno 2016 e 5 numeri per l'anno 2017.
2. Una volta completata la realizzazione dell'ultimo numero previsto, e in ogni caso alla data del 31.12.2017, il contratto scadrà di diritto, senza bisogno di ulteriore disdetta.

3. Il concessionario può recedere dal contratto con preavviso di 6 mesi.
4. E' in facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere il rinnovo della concessione per una durata di un uguale periodo alle stesse condizioni, da approvare con provvedimento espresso.

Art. 6 - Corrispettivi

1. Non è previsto alcun corrispettivo.

Art. 7 - Penalità

1. Il concessionario, ove non attenda a tutti gli obblighi e prescrizioni, ovvero violi comunque le disposizioni del presente disciplinare e del conseguente contratto, è tenuto al pagamento di una penalità variabile **da € 100,00 a € 1.000,00** o in rapporto alla gravità della inadempienza, o alla recidiva, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
2. L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta.
3. L'applicazione della penalità potrà avvenire mediante addebito dell'importo ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata a norma del successivo articolo 9.
4. In quest'ultimo caso, il concessionario dovrà provvedere all'immediata reintegrazione della cauzione definitiva, per un importo corrispondente alla penale emessa, pena in difetto, la risoluzione del contratto.

Art. 8 - Risoluzione del contratto

1. Nel caso di mancata consegna di ciascun numero del periodico nei termini concordati, nel caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali con conseguente applicazione di penalità, nel caso di comportamenti configuranti colpa grave a carico del concessionario e nelle ulteriori ipotesi di legge, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione definitiva e fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni.
2. La violazione delle disposizioni sul divieto di cessione del contratto di cui all'art. 4 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9 - Cauzione

1. Il concessionario provvede, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi a suo carico, al versamento di una cauzione definitiva pari a € 4.000,00 a mezzo contanti, ovvero mediante assegno circolare intestato al Comune di Faenza, regolarmente emesso da un Istituto di credito autorizzato oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa con i contenuti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Tale cauzione dovrà coprire l'intera durata contrattuale, di cui agli articoli 1 e 5, e verrà svincolata solo a seguito dell'integrale esecuzione del contratto, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienze contrattuali o per risarcimento.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario assume l'impegno di rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010 n. 217, adottando tutte le misure applicative ed attuative conseguenti.
2. E' fatto, perciò, obbligo al concessionario di utilizzare per tutti i movimenti finanziari riferibili al presente contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, Legge n. 136/2010, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ovvero sia utilizzati anche promiscuamente per più commesse pubbliche. Sui medesimi conti possono essere

effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

3. I pagamenti e le transazioni afferenti il contratto dovranno essere registrati su tali conti correnti dedicati ed essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Parimenti, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche dovranno essere eseguiti tramite il conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi affidati.
4. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà riportare negli strumenti di pagamento, in relazione a ciascuna transazione riferibile al contratto, il seguente codice identificativo di gara (CIG):_____
5. In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici, ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla L. n. 136/2010. La mandataria dovrà rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità che andranno, altresì, inserite nel contratto di mandato. Quanto detto per il raggruppamento temporaneo trova applicazione anche per il consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, co. 1, lett. e), del D.Lgs. n. 163/2006.
6. In ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 3, co. 1, della Legge n. 136/2010, il concessionario comunica che tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno essere effettuati sul seguente conto corrente dedicato, sul quale sono delegate ad operare le seguenti persone (*indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale*).
7. In caso di variazione del conto corrente precedentemente comunicato, così come previsto dall'art. 3, co. 7, della Legge n. 136/2010, il concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione circa il nuovo conto corrente e le persone delegate ad operare su di esso, entro sette giorni. La variazione delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato dovrà essere tempestivamente notificata al Comune.
8. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina, come previsto dall'art. 3, co. 9-bis della Legge n. 136/2010, la risoluzione di diritto del contratto.
9. Per quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si rinvia alla Legge n. 136/2010 e alle successive disposizioni interpretative e modificative di cui al D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito dalla L. 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 11 - Obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013

1. Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e del codice di comportamento del comune di Faenza, si estendono per quanto compatibili, all'esecutore ed ai suoi collaboratori, conformemente a quanto previsto dall'art.2, co. 3 del medesimo Decreto. Il codice è disponibile sul sito comunale al seguente indirizzo:<http://www.comune.faenza.ra.it/Amministrazione/Amministrazione-trasparente/Personale/Codice-disciplinare-e-di-comportamento/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>
2. In ipotesi di violazione degli obblighi derivanti dai Codici di comportamento di cui al precedente comma, in cui venga in esistenza un malfunzionamento dell'Amministrazione a causa dell'uso ai fini di vantaggio privato, estraneo all'esercizio professionale o dell'impresa, delle attività svolte ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ad esterno, il Comune di Faenza ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fatto

salvo il diritto di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Art. 12 - Riservatezza dei dati

1. Il concessionario dovrà tutelare la riservatezza dei dati personali e sensibili acquisiti nello svolgimento del servizio oggetto del presente disciplinare, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e modifiche successive e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, soci, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
2. I dati relativi al concessionario saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, per i soli fini inerenti la procedura di gara e l'esecuzione del contratto. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, il concessionario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

Art. 13 - Controversie

1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di esecuzione del contratto regolato dal presente disciplinare sarà competente per territorio il giudice del luogo in cui ha sede il Comune di Faenza.

Art. 14 - Rinvio

1. Per quanto non contemplato nel presente disciplinare si fa espressamente rinvio alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di esecuzione di contratti pubblici.
2. Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata e le spese di registrazione saranno a carico del concessionario.